ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE ACCADEMIE PRESSO LA REALE ACCADEMIA D'ITALIA

Art. 9

Il funzionamento interno del Consiglio nazionale delle Accademie sara' disciplinato da un regolamento che sara' predisposto dal Consiglio medesimo e sottoposto all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale che lo emanera' con suo provvedimento di concerto col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 21 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Bottai - Ciano - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Versione in vigore dal 7 agosto 1938, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Consiglio nazionale delle Accademie presso la Reale Accademia d'Italia
Estremi	Legge 21 giugno 1938, n. 1031
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-consiglio-nazionale-delle-accademie-presso-la-reale/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it